

DOTT. PAOLO RIBOLLA  
DOTT. ENRICO FUSI

DOTT. NICOLA PINESSI  
DOTT. SEJMA SKENDO  
DOTT. PAOLO PROSDOCIMI

## **OGGETTO: OBBLIGO AUTOFATTURA ELETTRONICA DAL 1 LUGLIO 2022**

*Fattura Elettronica Estera*: nuove specifiche tecniche e codici da utilizzare

- ➔ **fatture attive** dovranno essere emesse verso soggetti esteri entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione oppure entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni riportate in fattura, se si tratta di fattura elettronica differita;
- ➔ per le **fatture passive** ricevute da soggetti esteri occorrerà emettere l'integrazione o l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono stati ricevuti i documenti che provano l'effettuazione dell'operazione.

Per l'emissione dei file XML, occorrerà utilizzare il codice *Tipo documento* più appropriato fra i seguenti:

- **TD16** per l'integrazione fattura per **reverse charge interno**;
- **TD17** per l'integrazione/autofattura per **acquisto servizi dall'estero**;
- **TD18** per l'integrazione per **acquisto di beni intracomunitari**;
- **TD19** per l'integrazione/autofattura per **acquisto di beni art. 17, c.2 del D.P.R. n. 633/1972** (applicazione dell'imposta da parte dei cessionari o committenti stabiliti qualora l'operazione sia posta in essere da parte di un soggetto estero privo di stabile organizzazione in Italia);
- **TD20** per l'autofattura per **regolarizzazione e integrazione** delle fatture.
- **TD21** per autofattura per splafonamento

Nel dettaglio le modalità di emissione di tali autofatture:

### **TD16 – Integrazione fattura da reverse charge interno**

Va emessa quando si riceve fattura elettronica soggetta al reverse charge interno contraddistinta dai codici natura da N6.1 a N6.9

**N6.1** – inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero art.74 c. 7 e 8 DPR 633/72

**N6.2** – inversione contabile – cessione di oro e argento puro

**N6.3** – inversione contabile – subappalto nel settore edile art 17 c.6 lett a DPR 633/72

**N6.4** – inversione contabile – cessione di fabbricati art.17 c.6 lett a–bis DPR 633/72

**N6.5** – inversione contabile – cessione di telefoni cellulari art.17 c.6 lett b DPR 633/72

**N6.6** – inversione contabile – cessione di prodotti elettronici art.17 c.6 lett c DPR 633/72

**N6.7** – inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi art.17 c. 6 lett a–ter DPR 633/72

**N6.8** – inversione contabile – operazioni settore energetico art.17 c. 6 lett d–bis, d–ter e d–quater DPR 633/72

**N6.9** – inversione contabile – altri casi

Compilazione:

- Consigliabile utilizzare una numerazione distinta
- Cedente/prestatore: dati del cedente/prestatore che ha emesso fattura in reverse charge
- Cessionario/committente: dati del cessionario/committente che effettua l'integrazione
- Dati generali: data di ricezione della fattura emessa in reverse charge

- Indicare dell'imponibile presente nella fattura ricevuta e dell'iva calcolata (in caso di aliquote diverse, compilare più righe)
- Indicare gli estremi della fattura di riferimento e, quando disponibile, l'identificativo SDI attribuito dal Sistema di Interscambio.

#### **TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero**

Va emessa quando si riceve fattura per prestazioni di servizi da prestatore non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato (anche da San Marino o Città del Vaticano)

Compilazione:

- Consigliabile utilizzare una numerazione distinta
- Cedente/prestatore: dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso
- Cessionario/committente: dati del cessionario/committente che effettua l'integrazione o emette l'autofattura
- Dati generali: data di ricezione della fattura di acquisto servizi INTRA-UE, data di effettuazione dell'operazione nel caso di servizi ricevuti da prestatori EXTRA-UE o San Marino o Città del Vaticano
- Indicare dell'imponibile presente nella fattura ricevuta e dell'iva calcolata (in caso di aliquote diverse, compilare più righe), in caso di operazioni non imponibili indicare il codice natura (es **N3.4** non imponibile, **N4** esente)
- Indicare gli estremi della fattura di riferimento e, quando disponibile, l'identificativo SDI attribuito dal Sistema di Interscambio
- Descrizione: in caso di integrazione di fattura ricevuta da soggetti UE "Integrazione ai sensi dell'art.17 c.2 del DPR 633/1972"; in caso di autofattura per prestazione da soggetti Extra-UE "Autofattura ai sensi dell'art.17 c.2 del DPR 633/1972"

In entrambi i casi è consigliabile allegare la fattura di acquisto servizi ricevuta

#### **TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari**

Va emessa quando si riceve fattura per acquisto di beni da cedente in altro paese UE

Compilazione:

- Consigliabile utilizzare una numerazione distinta
- Cedente/prestatore: dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso
- Cessionario/committente: dati del cessionario/committente che effettua l'integrazione
- Dati generali: data di ricezione della fattura di acquisto beni INTRA-UE
- Indicare dell'imponibile presente nella fattura ricevuta e dell'iva calcolata (in caso di aliquote diverse, compilare più righe), in caso di operazioni non imponibili indicare il codice natura
- Indicare gli estremi della fattura di riferimento e, quando disponibile, l'identificativo SDI attribuito dal Sistema di Interscambio
- Descrizione: "Integrazione ai sensi dell'art.46 c.1 D.L. 331/1993";

E' consigliabile allegare la fattura di acquisto beni ricevuta

#### **TD19 integrazione/autofattura per acquisto beni ex art.17 c.2 DPR 633/72**

Va emessa quando si riceve fattura per acquisti di beni, che si trovano già in Italia, da un soggetto estero UE o EXTRA-UE (anche da San Marino o Città del Vaticano)

Compilazione:

- Consigliabile utilizzare una numerazione distinta
- Cedente/prestatore: dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso

- Cessionario/committente: dati del cessionario/committente che effettua l'integrazione o emette l'autofattura
- Dati generali: data di ricezione della fattura di acquisto INTRA
- UE, data di effettuazione dell'operazione nel caso di acquisto da prestatori EXTRA
- UE o San Marino o Città del Vaticano
- Indicare dell'imponibile presente nella fattura ricevuta e dell'iva calcolata (in caso di aliquote diverse, compilare più righe), in caso di operazioni non imponibili indicare il codice natura
- Indicare gli estremi della fattura di riferimento e, quando disponibile, l'identificativo SDI attribuito dal Sistema di Interscambio
- Descrizione: in caso di integrazione di fattura ricevuta da soggetti UE "Integrazione ai sensi dell'art.17 c.2 del DPR 633/1972"; in caso di autofattura per prestazione da soggetti Extra-UE "Autofattura ai sensi dell'art.17 c.2 del DPR 633/1972"

In entrambi i casi è consigliabile allegare la fattura di acquisto servizi ricevuta

**TD20– Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 commi 8 e 9–bis D.Lgs. 471/97 o art. 46 c.5 D–L– 331/93)**

Va emessa quando a fronte di un acquisto intracomunitario di beni, di una prestazione di servizi o di un acquisto di beni già presenti in Italia da fornitore UE il cessionario/committente non ha ricevuto la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione o la fattura ricevuta è irregolare

Compilazione:

- Consigliabile utilizzare una numerazione distinta
- Cedente/prestatore: dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso
- Cessionario/committente: dati del cessionario/committente che effettua la regolarizzazione
- Dati generali: data di effettuazione dell'operazione
- Indicare dell'imponibile non fatturato e dell'iva calcolata (in caso di aliquote diverse, compilare più righe), in caso di operazioni non imponibili indicare il codice natura
- Indicare gli estremi della fattura di riferimento solo quando si tratta di integrazione di fattura irregolare
- Descrizione: in caso di regolarizzazione di fattura non ricevuta "Regolarizzazione ex art. 6 commi 8 e 9–bis D.Lgs. 471/97"; in caso di integrazione di fattura irregolare "ex art. 6 commi 8 e 9–bis D.Lgs. 471/97".

Occorre rammentare che, in base all'art. 46, comma 5, del dl n. 331/1993, qualora la fattura relativa all'acquisto intracomunitario non pervenga entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve provvedere alla regolarizzazione mediante emissione di autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Questo adempimento, se il cessionario è un soggetto stabilito in Italia, va eseguito attraverso il sistema di interscambio, predisponendo e trasmettendo il file con tipo documento TD20.

Ricordare, infine, che l'obbligo di trasmissione al Sdi dei dati delle operazioni degli acquisti intracomunitari presso fornitori esteri, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, non fa venire meno l'obbligo di compilare e presentare l'elenco riepilogativo mensile (modello Intrastat) da parte dei soggetti che vi sono tenuti (operatori con volume di acquisti di almeno 200 mila euro in uno dei quattro trimestri precedenti).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.